



COMUNE DI ACQUI TERME

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 7 DEL 03/02/2022

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI ATTIVAZIONE C.O.C. - CENTRALE OPERATIVA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA PESTE SUINA AFRICANA NEI CINGHIALI

IL SINDACO

VISTI:

- il dispositivo Dirigenziale prot. n. 0000583-1101/2022-DGSAFMDS-P con il quale è stata istituita la zona infetta ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1, del Regolamento delegato 2020/687/UE;
- il Dispositivo Direttore DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195, avente ad oggetto “Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana”;
- il Regolamento di esecuzione 2021/605/UE della Commissione del 7 Aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina Africana;
- il Decreto Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute dell' 11 Gennaio 2022 avente per oggetto: Istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi di Peste suina africana nei selvatici.
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 Gennaio 2022 n. 3: “Legge Regionale 30/1982, articolo 2, comma 2 Misure di restrizione delle attività venatorie e di natura agro-silvo-pastorale per il contenimento della Peste Suina Africana sul territorio della Provincia di Alessandria”.
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2022, n. 7: “Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure di restrizione delle attività venatorie e di natura agro-silvo-pastorale per il contenimento della Peste Suina Africana su alcuni comuni del territorio della Regione Piemonte”.

RICHIAMATE:

- la propria ordinanza contingibile e urgente n. 2 dell'08/01/2022 “ordinanza contingibile ed urgente emergenza epidemica peste suina africana nei cinghiali”;
- La propria ordinanza n. 6 del 26/01/2022 “divieto di pascolo vagante nel territorio del Comune di Acqui Terme.

DATO ATTO

- che il territorio del Comune di Acqui Terme risulta compreso nella zona infetta da Peste Suina Africana e la Provincia di Alessandria sta provvedendo al monitoraggio del territorio mediante le proprie guardie venatorie provinciali al fine di consentire la delimitazione dell'area soggetta all'infezione del virus della Peste Suina Africana.

RITENUTO

- che per le motivazioni sopra espresse sussiste l'opportunità e l'urgenza di provvedere a quanto sopra attraverso l'attivazione del C.O.C., in particolare per attivare la funzione volontariato di protezione civile che secondo le linee guida regionali e in prima istanza sotto il coordinamento delle guardie venatorie provinciali possa associarsi nell'attività di ricerca delle carcasse di cinghiali morti che potrebbero essere rinvenute sul territorio della Comune di Acqui Terme.

VISTO

- Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

1. l'attivazione, in via precauzionale, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile presso il Comando di Polizia Locale sito in Piazza Don Piero Dolermo 4 tel. 348/2568893, in particolare con l'obiettivo di coordinarsi con la Provincia di Alessandria nelle attività di ricerca delle carcasse di cinghiali morti che potrebbero essere rinvenute sul territorio comunale, al fine di consentire la delimitazione dell'area soggetta all'infezione del virus della Peste Suina Africana;
1. La trasmissione della presente ordinanza per quanto di competenza alla Prefettura di Alessandria, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Alessandria, all'Asl AL Struttura Complessa Veterinaria, al Questore di Alessandria nonché a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio;
2. Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino al ritorno alla normalità.

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine

previsto dalla legge - ovvero sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile;

- che in alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO

Lorenzo Giuseppe Lucchini

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Acqui Terme.-